



azienda regionale per l'edilizia abitativa

azienda regionale pro s'edilizia abitativa

DELIBERA DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 22 DEL 02/02/2017

**Oggetto: xxxxx xxxxx – PROPOSIZIONE APPELLO AVVERSO SENTENZA N. xxx/xxxx
DEL TRIBUNALE DI SASSARI – CORTE DI APPELLO DI SASSARI-
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO**

L'Amministratore Unico,

VISTA la Legge regionale 8 agosto 2006, n. 12;

VISTA la Legge regionale 23 settembre 2016, n. 22 recante "Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa";

VISTO il vigente Statuto dell'Azienda;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 1 del 9 gennaio 2017, con il quale, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 70/35 del 29 dicembre 2016, è stata nominata Amministratore Unico dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA) la Dott.ssa Maria Giovanna Porcu, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge regionale 23 settembre 2016, n. 22, per un periodo di tre anni e comunque al massimo sino al centottantesimo giorno dall'insediamento del Consiglio regionale;

VISTO l'articolo 30 comma 1 della Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, come modificato dall'articolo 12 della Legge regionale 25 novembre 2014, n. 24, che stabilisce che in caso di vacanza le funzioni di Direttore Generale, in mancanza di designazione da parte dell'organo politico, "sono esercitate per un massimo di novanta giorni dal dirigente con la maggiore anzianità nelle funzioni di direttore di servizio della medesima direzione generale";

PRESO ATTO che le funzioni di Direttore Generale sono svolte dall'Ing. Marco Crucitti quale dirigente con maggiore anzianità nella qualifica;

Su proposta del Servizio Affari Legali, Settore Controversie Civili;

PREMESSO che:

- con sentenza n. xxx del xx/xx/xxxx, il Tribunale di Sassari, in accoglimento della domanda dell'opponente xxxxx xxxxx, ha annullato il decreto di rilascio n. xxx del

xx/xx/2016 ed ha dichiarato che la xxxxx ha diritto al subentro nell'assegnazione dell'immobile posto in xxxx, Via xxxx n. xx; ha, altresì, condannato l'AREA alla rifusione, in favore dell'opponente, delle spese di lite liquidate in complessivi € 4.835,00, oltre accessori di legge e spese pari ad € 98,00;

- detta sentenza, provvisoriamente esecutiva, è stata notificata all'AREA, via pec, in data 30/01/2017.

CONSIDERATO che, a parere del legale incaricato di difendere l'Azienda nel giudizio di opposizione Avv. Ivana Celena, sussistono i presupposti per impugnare la richiamata sentenza nanti la Corte d'Appello di Sassari, poiché il Giudice ha basato la propria decisione sulle testimonianze rese dai vicini di casa dell'opponente, senza motivazioni di ordine giuridico e disattendendo ed interpretando erroneamente la normativa regionale sul diritto al subentro nel rapporto concessorio;

PRESO ATTO che il termine per la proposizione dell'appello scade il xx xxxx 2017;

VISTA la necessità di avviare l'azione legale di cui sopra;

CONDIVIDENDO la proposta del Servizio Affari Legali, Settore Controversie Civili;

UDITO il Direttore Generale f.f. che esprime il parere di legittimità sul presente atto;

D E L I B E R A

- di dare mandato al Direttore Generale f.f. di proporre appello avverso la sentenza n. xxx/xxxx del Tribunale di Sassari, nanti la Corte d'Appello di Cagliari, nei confronti di xxxxx xxxxx, adottando i conseguenti atti di competenza;
- di dichiarare la presente delibera esecutiva in quanto non soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 3 della L.R. n.14/95.

Cagliari, 02/02/2017

L'AMMINISTRATORE UNICO
F.to (Dott.ssa Maria Giovanna Porcu)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della L.R. 14/95 si attesta la legittimità dell'atto.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
F.to (Ing. Marco Crucitti)